

**Sentenza del Tribunale del 16 dicembre 2020 — Haikal/Consiglio****(Causa T-189/19) <sup>(1)</sup>**

**(«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti della Siria – Congelamento dei capitali – Diritti della difesa – Diritto ad un processo equo – Obbligo di motivazione – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Errore di valutazione – Diritto di proprietà – Proporzionalità – Diritto di esercitare un'attività economica – Diritto al rispetto della vita privata e familiare»)**

(2021/C 62/32)

Lingua processuale: il bulgaro

**Parti**

Ricorrente: Maen Haikal (Damasco, Siria) (rappresentante: S. Koev, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: S. Cholakova e V. Piessevaux, agenti)

**Oggetto**

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE, diretta all'annullamento della decisione di esecuzione (PESC) 2019/87 del Consiglio, del 21 gennaio 2019, che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2019, L 18 I, pag. 13), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/85 del Consiglio, del 21 gennaio 2019, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU 2019, L 18 I, pag. 4), della decisione (PESC) 2019/806 del Consiglio, del 17 maggio 2019, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2019, L 132, pag. 36), e del regolamento di esecuzione (UE) 2019/798 del Consiglio, del 17 maggio 2019, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU 2019, L 132, pag. 1), nei limiti in cui tali atti riguardano il ricorrente.

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Il sig. Maen Haikal è condannato a sopportare le proprie spese e quelle sostenute dal Consiglio dell'Unione europea.

---

<sup>(1)</sup> GU C 187 del 3.6.2019.

**Sentenza del Tribunale del 16 dicembre 2020 — BT / Commissione****(Causa T-315/19) <sup>(1)</sup>**

**(«Funzione pubblica – Funzionari – Coniuge superstite – Pensione di reversibilità – Articoli 18 e 20 dell'allegato VIII dello Statuto – Requisiti di ammissibilità – Durata del matrimonio – Eccezione di illegittimità – Parità di trattamento – Principio di non discriminazione in base all'età – Proporzionalità»)**

(2021/C 62/33)

Lingua processuale: il francese

**Parti**

Ricorrente: BT (rappresentante: J.-N. Louis, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentante: B. Mongin, agente)